



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Prima Civile

In persona del giudice designato dott. Angelo Gin TIBALDI

- richiamata la riserva che precede;
- letti gli atti e i documenti di causa;
- dato atto che in data 30.9.2013 il giudice designato provvedeva sul ricorso depositato da \_\_\_\_\_ con decreto *inaudita altera parte* del seguente letterale tenore:

*Il giudice*

- letto il ricorso che precede;
- ritenuto che il preventivo contraddittorio comporterebbe il grave rischio che la Banca intimata pagasse immediatamente l'importo preteso da \_\_\_\_\_ (cfr. missiva della stessa Banca sub art. 14);
- riscontrato un apprezzabile "fumus" di abusività dell'escussione della garanzia a prima richiesta con riguardo al difetto di legittimazione di \_\_\_\_\_ (non risultante "beneficiaria"), nonché alla totale insussistenza del credito fatto valere (secondo la plausibile ricostruzione della società eorrente);
- ravvisato il "periculum" nella probabilità che, conseguito l'importo, \_\_\_\_\_ non sia più in grado di restituirlo per la sua apparente condizione di "scatola vuota";
- visti gli artt. 669 *sexies*, c. II e 700 c.p.c.

DECRETA

di vietare a Banca il pagamento di  
quanto richiesto da in base alla fidejussione  
rilasciata il 30.12.2004 col n. 43/412/1;

- ritenuto che, anche in esito al contraddittorio, rispetto al prescritto  
"funus boni iuris" meriti conferma l'assorbente giudizio di  
"abusività dell'escussione della garanzia a prima richiesta con  
riguardo al difetto di legittimazione di J. (non

risultante "beneficiaria")", sul dirimente rilievo che il subentro di  
nel contratto di locazione con

(sia esso qualificabile in termini di cessione del  
contratto o di surrogazione nel contratto stesso) non implica  
comunque il conseguimento contestuale della titolarità della  
garanzia già intestata a e, per successivo accordo  
tra le parti, a ;

- ritenuto, infatti, che il contratto autonomo di garanzia integri una  
garanzia personale atipica, priva del requisito dell'accessorietà e  
conseguentemente intrasmisibile ex art. 1263 c.c. insieme col  
credito ceduto (come sancito da unanime dottrina e dalla prevalente  
giurisprudenza);

- rilevato, peraltro, che il contestuale o successivo trasferimento  
della garanzia a prima richiesta non è neppure intervenuto per  
volontà delle parti interessate, se è vero che

non dava corso alla richiesta di di  
consegnare la "fidejussione prevista all'art. 7 del più volte citato  
contratto di locazione emessa a favore di " (cfr.  
lettera di . del 23.10.2006), mentre la Banca  
ribadiva che "la fidejussione (43/412/1)  
risulta intestata a " (cfr. email di Banca  
del 7.3.2013);

- **ritenuto** che, anche in esito al contraddittorio, rispetto al prescritto "periculum in mora" meriti conferma, il giudizio di "probabilità che, conseguito l'importo, non sia più in grado

di restituirlo per la sua apparente condizione di "scatola vuota", se è vero che ha un capitale sociale di € 10.000,00, non è titolare di immobili propri e ha limitata operatività a fronte di notevole esposizione debitoria;

- **ritenuto**, per l'effetto, che il provvedimento urgente sia da confermare, salvo compensare interamente *inter partes* le spese di procedura in considerazione della peculiarità della questione di diritto;

P.Q.M.

visi gli artt. 669 *sexies*, 669 *octies*, 700 e 92 c.p.c.

**CONFERMA**

il decreto reso *inaudita altera parte* in data 30.9.2013 e compensa *inter partes* le spese di procedura.

Si comanichi.

Bergamo, 2.13.2013.

Il Giudice designato  
*Angelo Glin Tibaldi*  
(dott. Angelo Glin Tibaldi)

